

CURIA EPISCOPALIS LIBURNENSIS
Vicarius Generalis



Gentilissimo,

diamo seguito alla nostra lettera precedente, in risposta alla sua richiesta di non aderire alla Chiesa Cattolica, con lettera da lei indirizzata alla Diocesi di Livorno.


Considerato l'esito negativo del precedente contatto a cui non è stato dato riscontro;
a norma dell'Art. 2 § 7 del Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana recante
Disposizioni per la tutela del diritto alla buona fama e alla riservatezza del 30 ottobre 1999;

Le confermo di avere dato disposizione al Parroco della Parrocchia di Battesimo di apporre sul Registro dei Battezzati, nelle annotazioni del suo atto di Battesimo, la Nota da lei richiesta, concernente la sua volontà di non aderire alla Chiesa Cattolica Apostolica Romana.



Il Sacerdote sopracitato ha dichiarato di avere effettuato la predetta annotazione, che comporta le conseguenze di ordine giuridico riportate in seguito*.

Un fraterno saluto

Livorno, dalla Curia Vescovile 01 settembre 2021


Don Jorge Antonio Splendido
Cancellarius Episcopalis

MONS. IVANO COSTA
Vicarius Generalis

* **Conseguenze di ordine giuridico**

- Esclusione dall'incarico di padrino per il Battesimo e la Confermazione (cann. 874 e 893);
- Necessità della Licenza dell'Ordinario del luogo per l'ammissione al matrimonio canonico (cann. 1071 e 1124);
- Privazione delle esequie ecclesiastiche in mancanza di segni di pentimento (can. 1184 § 1, 1°);
- Esclusione dai sacramenti e dai sacramentali (cann. 1331 § 1, 2° e 915);
- Scomunica *latae sententiae* (can. 1364 § 1).